

Numero
5571

fr

0

Bellinzona
19 novembre 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Commissione della sicurezza sociale e
della sanità
3003 Berna

*Invio per posta elettronica pdf e word a
cannabisregulierung@bag.admin.ch*

Procedura di consultazione

Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori - attuazione dell'iniziativa parlamentare 20.473 n lv. Pa. Siegenthaler

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per l'opportunità offerta di esprimerci sul progetto preliminare della Legge sui prodotti della canapa (LPCan) posto in consultazione il 29 agosto 2025 presso i Cantoni e gli altri soggetti interessati.

Il Consiglio di Stato comprende l'intenzione del legislatore di porre al centro del progetto preliminare la salute, la protezione dei giovani e la prevenzione così come le proposte in materia di sicurezza dei prodotti, il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché la vendita senza scopo di lucro per il commercio al dettaglio.

Il Governo esprime tuttavia uno scetticismo di fondo sulla scelta di dare seguito e attuazione a questa iniziativa parlamentare prima della fine delle valutazioni delle sperimentazioni pilota con cannabis attualmente in corso a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 8a Legge federale sugli stupefacenti. In vigore dal mese di maggio del 2021, questa nuova norma consente lo svolgimento di sperimentazioni scientifiche pilota con canapa limitate sotto il profilo territoriale e temporale.

L'obiettivo di queste sperimentazioni, accompagnate da studi scientifici, è di fornire le conoscenze sugli effetti di un accesso controllato alla canapa in termini di salute fisica e psichica delle consumatrici e dei consumatori legati al consumo. Gli aspetti socioeconomici, le ripercussioni sulla capacità lavorativa o sulla famiglia e sulle relazioni sociali sono altresì oggetto di valutazione.

Nonostante i primi risultati positivi di valutazioni intermedie di alcune sperimentazioni in corso, il Consiglio di Stato considera opportuno attendere le valutazioni finali di tutti i

progetti pilota. Questo permetterà di beneficiare al meglio delle esperienze maturate con i diversi modelli implementati e di mettere in atto una nuova legge solida.

Il progetto preliminare sottoposto a consultazione presenta, a nostro avviso, molteplici criticità. Queste sono sviluppate nel formulario inviato in allegato, mentre di seguito è riportata una sintesi degli aspetti principali.

Difficoltà rilevanti vengono innanzitutto riscontrate nell'applicazione della legge. Le autorità competenti per il controllo menzionano in particolare le quantità elevate permesse per il possesso dei prodotti della cannabis, che rendono complicata la distinzione tra chi ne produce per autoapprovvigionamento e chi commercia illegalmente; nell'imminenza di un controllo, la sostanza posseduta in eccedenza potrà facilmente essere trasmessa a terzi e quindi ripartita. L'autoapprovvigionamento può porre problemi anche nell'ottica della determinazione del proprietario delle piante, nel caso di un'abitazione condivisa da più persone. Considerata inoltre la possibilità di consumare nello spazio pubblico e di coltivare in autoapprovvigionamento, senza delimitazioni, si teme che la Polizia sia fortemente sollecitata per segnalazioni di situazioni dubbie e per controlli negli spazi pubblici. Sarebbero quindi auspicabili delle restrizioni e dei divieti di consumo negli spazi pubblici. Questi permetterebbero inoltre di proteggere le fasce vulnerabili della popolazione e faciliterebbero il compito delle forze dell'ordine nel far rispettare l'applicazione della legge.

È ritenuto inoltre imprescindibile introdurre un meccanismo di finanziamento che fornisca ai Cantoni i mezzi sufficienti per finanziare l'esecuzione e le attività supplementari necessarie in termini di protezione della salute e dei giovani (attività di informazione; ampliamento dell'offerta di prevenzione, consulenza e terapia; riduzione dei danni attraverso un consumo a basso rischio; rafforzamento delle misure di promozione della salute e offerte complementari destinate ai gruppi vulnerabili per una protezione efficace dei giovani) così come per finanziare i nuovi compiti attribuiti (rilascio di concessioni per i punti vendita o la sorveglianza della vendita; controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti; esecuzione dei test d'acquisto; rispetto dei requisiti relativi all'imballaggio, alle informazioni sul prodotto e alle avvertenze; perseguimento penale delle infrazioni). Gli eventuali profitti derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, vendita online inclusa, devono quindi essere destinati ai Cantoni che ne garantiranno la gestione per attività di prevenzione e di presa a carico, in modo specifico per le dipendenze. La tassa di incentivazione non deve quindi essere ridistribuita alla popolazione, ma una parte consistente deve essere investita nella prevenzione, nella terapia e nella riduzione dei danni e dunque assegnata ai Cantoni.

Viste le importanti lacune sperimentate con il tabacco e l'alcol nella protezione dei minori, con controlli dell'età spesso inefficaci o assenti, il commercio online regolamentato potrebbe semmai essere preso in considerazione solo dopo la realizzazione e la valutazione di progetti pilota specifici per la vendita online, al fine di colmare importanti falle nella protezione dei minori, nel controllo dell'età e nella messa in atto di misure preventive e di consulenza; i benefici e le entrate fiscali provenienti dalla vendita online sono da ripartire tra Confederazione e Cantoni.

RG n. 5571 del 19 novembre 2025

È necessario inserire un obbligo di verifica ispirato al principio di diligenza per rafforzare la sicurezza della filiera e garantire che le cessioni dei prodotti a base di canapa avvengano solo a soggetti autorizzati (dalla produzione alla vendita).

Oltre alla formazione del personale di vendita, è necessario l'inserimento di obblighi procedurali e strumenti concreti per offrire attivamente e tempestivamente consulenza ai clienti in caso di segnali di consumo problematico, promuovere un consumo il meno rischioso possibile, consentire di raggiungere le persone vulnerabili e ridurre così i costi sociali e sanitari associati.

Se si saluta positivamente il divieto di vendita ai minorenni come anche il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche la consegna ai minorenni e l'esposizione nelle vetrine devono essere esplicitamente vietate.

Per quel che riguarda la raccolta dati, un sistema di monitoraggio completo dovrà essere istituito prima dell'entrata in vigore della legge, al fine di poter valutare gli effetti della regolamentazione sul lungo termine e permettere eventuali adeguamenti ritenuti necessari.


La definizione dei prodotti della canapa per uso orale deve essere formulata in modo tale da rendere chiara la distinzione tra i prodotti soggetti a questa legislazione e gli alimenti secondo la definizione della Legge sulle derrate alimentari; deve essere esclusa qualsiasi possibilità di confusione tra prodotti a base di canapa e alimenti in quanto questa confusione comporterebbe un rischio diretto per la salute delle consumatrici e dei consumatori.

Infine, considerato che l'introduzione e la gestione di procedure di analisi per il controllo ufficiale dei prodotti a base di cannabis è onerosa, è fondamentale che sia definito un istituto che si occupi di analizzare centralmente questo genere di prodotti al fine di permettere una maggiore efficienza.

In conclusione, non possiamo quindi sostenere il progetto di legge senza che le criticità sopraelencate e sviluppate nel modulo di risposta allegato siano risolte. Reputiamo che il progetto preliminare in consultazione vada rivisto sulla base di quanto esposto e che successivamente venga riproposto in consultazione agli interessati.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

RG n. 5571 del 19 novembre 2025

Allegato:

- Citato

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@hsn.ti.ch)
- Ufficio del farmacista cantonale (dss-ufc@hsn.ti.ch)
- Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (dss-osc@hsn.ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (dss-spvs@hsn.ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Consultazione sul progetto preliminare della legge federale sui prodotti delle canapa (LPCan)

Consultazione dal 29 agosto 2025 al 1° dicembre 2025

Per la redazione dei pareri, vogliate utilizzare la piattaforma «Consultations»:

[Consultations \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/consultations)

Se non foste in grado di utilizzare questo strumento, potete redigere il vostro parere utilizzando il modello Word riportato di seguito e caricarlo sulla piattaforma «Consultations» alla voce «Parere generale; Aggiungi documento» o inviarlo al seguente indirizzo:

cannabisregulierung@bag.admin.ch

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

Parere di

Nome / ditta / organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione : TI

Indirizzo : Piazza Governo 7 – 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Lucia Galgano

Telefono : 091 814 46 35

E-Mail : lucia.galgano@hsn.ti.ch

Data : 19.11.2025

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

Osservazioni generali

In linea con i quattro pilastri della politica svizzera in materia di dipendenze, la regolamentazione della cannabis proposta in questo progetto permetterebbe un accesso controllato ad un uso non medico per gli adulti, dando la priorità alla salute, alla protezione dei giovani e alla prevenzione, senza aumentare i rischi legati ad una commercializzazione eccessiva, messa in atto da altri paesi. Si valutano positivamente le proposte in materia di sicurezza dei prodotti, il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione, come la vendita senza scopo di lucro per il commercio al dettaglio.

Il progetto di legge propone delle norme che vanno a colmare delle lacune presenti nella regolamentazione di altre sostanze e comportamenti che possono diventare problematici, quali l'alcol, il tabacco e il gioco d'azzardo.

La legge consentirebbe agli adulti di accedere a prodotti a base di canapa meno rischiosi e rigorosamente regolamentati, riducendo così i rischi per la salute che potrebbero derivare da sostanze contaminate o da dichiarazioni errate o ancora da elevate concentrazioni di THC. Nel contempo, potrebbe ridurre la vendita sul mercato nero, rafforzando la tutela della salute e la sicurezza pubblica. Non da ultimo, l'avvio di un mercato legale libera le persone che fanno uso di cannabis dall'illegalità e dalla stigmatizzazione ad essa associate e potrebbe consentire loro di essere raggiunte più facilmente da interventi di prevenzione e di rilevamento precoce o di far capo più facilmente ai servizi di consulenza e di riduzione dei danni.

Se l'attuale divieto di cannabis non impedisce a una parte della popolazione di consumarla (regolarmente), favorendo il mercato illegale, le esperienze maturate all'estero dimostrano che anche i mercati legali scarsamente regolamentati hanno un impatto negativo sulla salute pubblica e sulla protezione dei giovani. In particolare, quando i produttori possono trarre profitto dalla vendita di cannabis. Il modello di vendita senza scopo di lucro dei prodotti a base di cannabis previsto dal progetto di legge è quindi accolto con favore, così come anche il numero limitato di punti vendita, i cui gestori devono ottenere una concessione cantonale. Si saluta positivamente la separazione di coltivazione e produzione di prodotti a base di cannabis dalla vendita senza scopo di lucro, nonché i severi requisiti di qualità per i prodotti.

Si sottolinea inoltre l'importanza del controllo sia dell'attuazione che degli effetti della legge previsti nel progetto di legge. Tali misure sono di fondamentale importanza per garantire che la nuova regolamentazione sulla cannabis raggiunga gli obiettivi prefissati. Un monitoraggio basato su dati affidabili concernente il consumo di canapa e sugli effetti a medio-lungo termine è indispensabile per l'orientamento delle misure di prevenzione, di presa in carico e di riduzione dei danni.

Il Canton Ticino, nell'interesse della sicurezza stradale e sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, è favorevole al mantenimento dell'attuale limite di rilevamento del THC di 1.5 µg/L nel sangue intero. Si raccomanda quindi di non introdurre un livello limite di rischio che comporterebbe un'incertezza giuridica a causa di differenze individuali (consumo occasionale o regolare, consumo combinato con alcol e farmaci) che portano ad ampie variazioni negli effetti.

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

Infine, la piattaforma di coordinamento prevista tra la Confederazione e i Cantoni mira a garantire, per quanto possibile, la coerenza dell'esecuzione in tutta la Svizzera, aspetto considerato anche importante.

Al di là di queste considerazioni generali, il Consiglio di Stato esprime uno scetticismo di fondo sulla scelta di elaborare un disegno di legge per dare attuazione ad un'iniziativa parlamentare prima della fine delle valutazioni delle sperimentazioni pilota con cannabis attualmente in corso a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 8a Legge federale sugli stupefacenti (LStup). In effetti l'obiettivo di queste sperimentazioni, accompagnate da studi scientifici, è di fornire le conoscenze sugli effetti di un accesso controllato alla canapa in termini di salute fisica e psichica delle consumatrici e dei consumatori legati al consumo. Gli aspetti socioeconomici, le ripercussioni sulla capacità lavorativa o sulla famiglia e sulle relazioni sociali sono altresì oggetto di valutazione. Nonostante i primi risultati positivi di valutazioni intermedie di alcune sperimentazioni in corso, l'attesa delle valutazioni finali di tutti i progetti pilota permetterebbe di beneficiare al meglio delle esperienze maturate con i diversi modelli implementati e di mettere in atto una nuova legge solida.

Si tiene a sottolineare anche in questa parte introduttiva che la legge attribuisce molteplici nuovi compiti ai Cantoni per garantire il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata, senza tuttavia definirne chiaramente i finanziamenti (cfr. punto sottostante "Finanziamento dei nuovi compiti dei Cantoni").

Inoltre, non va dimenticato che per i Cantoni di frontiera, quale il Ticino, ed in particolare per quelli confinanti con Stati la cui politica in materia è più restrittiva (p. es Italia), un simile cambio di paradigma ingenererà una serie di problematiche da non sottovalutare.

Il Canton Ticino identifica in particolare le seguenti criticità e formula le seguenti richieste di modifiche:

- **Applicazione della legge**

Le autorità competenti per il controllo dell'applicazione della legge identificano molteplici difficoltà nello svolgere tale compito. In particolare, visti i quantitativi, la distinzione tra chi produce cannabis per autoapprovvigionamento e chi la commercia illegalmente non sarà semplice da stabilire in quanto chi agisce illegalmente potrà facilmente passare la sostanza posseduta in eccedenza rispetto a quella consentita a persone vicine, nell'imminenza di un controllo di Polizia. La norma dell'art. 7 sarà quindi facilmente aggirata. Inoltre, si sottolinea la difficoltà di determinare il proprietario delle piante nel caso di un'abitazione condivisa da più persone, con il rischio che una persona detenga più piante di quante previste dalla norma in caso di coinquilini "compiacenti". È espressa anche particolare difficoltà nel riconoscimento di piante in fase di fioritura (art. 12 e art. 14, conseguentemente anche art. 74 e art. 75). Considerata la possibilità di consumare nello spazio pubblico e di coltivare in autoapprovvigionamento, senza delimitazioni, si teme che la Polizia sia fortemente sollecitata dalla cittadinanza per segnalazioni di situazioni dubbie e per effettuare controlli negli spazi pubblici come anche nei condomini, con conseguente forte aumento delle risorse investite. Sarebbero quindi auspicabili delle restrizioni e dei divieti di consumo negli spazi pubblici. Questi permetterebbero

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

inoltre di proteggere le fasce vulnerabili della popolazione e faciliterebbero il compito delle forze dell'ordine nel far rispettare l'applicazione della legge.

- Protezione della salute e dei giovani

Il consumo di cannabis rimane vietato ai minorenni e, a loro tutela, il progetto di legge prevede diverse misure, tra cui un divieto totale di pubblicità dei prodotti a base di cannabis e un divieto di promozione delle vendite e di sponsorizzazione, che mirano principalmente a impedire l'inizio del consumo, in particolare tra i giovani, ma anche in altre fasce d'età. Il Canton Ticino accoglie favorevolmente queste misure, come anche il progetto di estendere la legge federale sulla protezione dal fumo passivo alla cannabis.

Considerato che, nonostante il divieto, la maggior parte degli adulti che consuma cannabis ha iniziato durante l'adolescenza – spesso tra i 15 e i 16 anni – e che la legalizzazione della vendita, della coltivazione personale e del consumo ne accresce la visibilità sociale, contribuendo potenzialmente ad una percezione attenuata del rischio, e tenuto conto del fatto che, come dimostrano le esperienze con tabacco e alcol, esiste il rischio che i prodotti provenienti da fonti legali vengano ceduti a minorenni, si rende necessario introdurre ulteriori misure di accompagnamento in materia di sensibilizzazione e prevenzione.

Oltre alle misure necessarie, quali l'accesso garantito a offerte gratuite per il rilevamento precoce del consumo problematico, l'ampliamento dell'offerta di consulenza e terapia, la riduzione dei danni attraverso un consumo a basso rischio, è indispensabile anche un rafforzamento delle misure di promozione della salute e offerte complementari destinate ai gruppi vulnerabili per una protezione efficace dei giovani. Un ulteriore aspetto importante che sarà da considerare nelle attività di informazione è il rischio di normalizzazione del consumo che andrebbe contro gli sforzi volti a denormalizzare il consumo di tabacco/nicotina. La denormalizzazione mira quindi a garantire che la norma accettata sia quella di una vita senza cannabis e che non si verifichi un aumento della prevalenza del consumo. Altrettanto importante è che, ai sensi del diritto penale minorile, si continui a perseguire il principio del sostegno alla modifica del comportamento anziché le sanzioni.

Per l'attuazione di queste misure di accompagnamento sono necessarie risorse finanziarie e umane adeguate. Il progetto di legge non prevede tuttavia nessuna misura di accompagnamento specifica né risorse finanziarie supplementari per rafforzare la protezione dei giovani. Come previsto dall'art. 3b Legge sugli stupefacenti (LStup), questo compito incombe ai Cantoni che saranno chiamati a destinare maggiori risorse a tale scopo. È quindi necessario introdurre un meccanismo di finanziamento che fornisca ai Cantoni i mezzi sufficienti per finanziare l'esecuzione e le attività di prevenzione supplementari necessarie.

Dal punto di vista della salute pubblica vanno privilegiate e promosse le forme non fumabili. Qualora si ricorra al consumo ai sensi dell'art. 5 lettere c e d (fumare / vaporizzare), i dispositivi di vaporizzazione dovrebbero, per quanto possibile, rispondere ai requisiti della legislazione sui dispositivi medici, come già previsto nei progetti pilota.

- Finanziamento dei nuovi compiti dei Cantoni

I Cantoni sono confrontati a molteplici nuovi compiti per l'esecuzione della legge, tra cui le attività di informazione, consulenza e prevenzione ulteriori, il rilascio di concessioni per i punti vendita o la sorveglianza della vendita. Sono inoltre responsabili dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti, l'esecuzione dei test d'acquisto, come anche del rispetto dei requisiti relativi all'imballaggio (il cui effetto preventivo,

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

se neutro, è confermato dalle esperienze all'estero con il tabacco), alle informazioni sul prodotto e alle avvertenze, come anche per il perseguimento penale delle infrazioni. In caso di approvazione della legge, saranno da prevedere capillari e specifiche formazioni destinate ai vari attori implicati, tra cui anche il corpo di Polizia, relative ai cambiamenti introdotti dalla legge.

Perché la legge possa raggiungere i suoi obiettivi, un'applicazione e un controllo rigorosi sono indispensabili. Il loro svolgimento in modo coerente, comporterà un onere considerevole per i Cantoni. Le esperienze maturate dall'entrata in vigore della Legge sui prodotti del tabacco (LPTab) dimostrano che spesso i Cantoni non dispongono delle risorse necessarie per applicare rigorosamente la legge. È inoltre prevedibile che saranno necessarie misure supplementari in materia di prevenzione, aiuto in caso di dipendenza e Polizia.

Dal progetto di legge non emerge tuttavia con sufficiente chiarezza come gli strumenti previsti nella legge permetterebbero di garantire il finanziamento dei compiti supplementari e le misure di accompagnamento citate. È quindi necessario un meccanismo di finanziamento che fornisca ai Cantoni i mezzi per finanziare i nuovi compiti attribuitigli.

- **Vendita di prodotti e concessioni**

Il Canton Ticino prende atto del fatto che solo i Cantoni abbiano il diritto di vendita e di concessione. Tenuto conto della protezione dei giovani e dei consumatori, il Canton Ticino sostiene i requisiti elevati imposti ai punti vendita e il divieto di vendita a scopo di lucro, al fine di evitare di incoraggiare il consumo. Gli eventuali profitti non devono tuttavia essere destinati alla prevenzione attraverso i punti vendita, ma assegnati ai Cantoni che ne garantiranno la gestione, poiché la prevenzione e la presa a carico sono di loro competenza.

Si considera inoltre necessario precisare nella legge che gli utili sono da destinare, in modo specifico al finanziamento delle attività di prevenzione e di presa in carico in caso di dipendenze, direttamente ai Cantoni che decidono quindi per la loro gestione e il loro utilizzo.

Si accoglie con favore anche la normativa applicabile ai test d'acquisto volti a verificare il rispetto delle misure di protezione dei minori e di consulenza; tale norma dovrebbe essere obbligatoria.

Non è invece accolta favorevolmente la creazione di locali di consumo di cui non si vede la necessità viste le alternative possibili per i consumatori, così com'è il caso per le sigarette/il tabacco. Se dovessero essere previsti dei locali di consumo, dovranno essere offerti dai punti vendita al fine di evitare di promuovere la vendita di prodotti a base di cannabis.

Il divieto di vendita notturna, la cui durata può essere prolungata dai Cantoni, è sostenuto.

- **Tassa di incentivazione, indennità di esecuzione e emolumenti**

Il Canton Ticino sostiene la tassa di incentivazione prevista dal progetto di legge che intende impedire il consumo precoce. È previsto che la Confederazione riscuota tale tassa su tutti i prodotti a base di cannabis (vendita online inclusa) soggetti a concessione. Il Canton Ticino respinge tuttavia la proposta della legge che la Confederazione ridistribuisca il gettito della tassa di incentivazione (al netto delle spese di esecuzione) alla popolazione tramite l'assicurazione malattia obbligatoria. Una parte consistente di questi fondi deve essere investita nella prevenzione, nella terapia e nella riduzione dei danni e, a tal fine, assegnata ai Cantoni. Senza tale modifica, la legge non potrà raggiungere gli obiettivi fissati in materia di salute pubblica.

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

Versando una quota sufficientemente elevata dell'imposta di incentivazione ai Cantoni, si potrà eventualmente rinunciare alla riscossione di spese di esecuzione e di emolumenti a livello cantonale. Questo contribuirebbe a ridurre la complessità ed alleggerirebbe il carico amministrativo evitando a ogni Cantone di dover adottare un regime fiscale oneroso per la concessione delle licenze. Le entrate dei Cantoni derivanti dalla tassa di incentivazione dovrebbero essere riservate all'attuazione della legge e ai compiti di cui all'articolo 3b LStup.

Il Canton Ticino respinge la proposta di minoranza volta a concepire un'imposta in modo analogo all'imposta sul tabacco con il versamento diretto alla cassa generale della Confederazione (AVS). In tal modo gli oneri considerevoli dei Cantoni in materia di esecuzione non sarebbero in effetti presi in considerazione o sarebbero indennizzati in modo insufficiente.

- **Vendita online**

Il Canton Ticino esprime il suo dissenso per tale canale di vendita. Le esperienze con il tabacco e l'alcol dimostrano importanti falle nella protezione dei minori, con controlli dell'età spesso inefficaci o addirittura assenti. È quindi necessario mettere a punto un sistema più performante per il controllo dell'età e valutare le esperienze acquisite dai punti vendita. Inoltre, il contatto informativo e preventivo sarebbe ridotto, con la difficoltà di identificare le persone con un consumo vulnerabile e con il rischio di veder aumentato il consumo compulsivo. Questo canale di vendita rischia anche di banalizzare il consumo e di consentire eventuali frodi relative ai prodotti venduti. Si identifica anche una certa difficoltà nell'effettuare controlli e ispezioni. Il commercio online regolamentato dovrebbe quindi essere preso in considerazione solo dopo la realizzazione e la valutazione di progetti pilota.

Inoltre, un secondo sistema di concessione complicherebbe notevolmente la regolamentazione del mercato, creando una doppia struttura amministrativa in quanto ogni sistema avrebbe regole, controlli e licenze diversi. I prodotti online potrebbero avere dei prezzi diversi, generando distorsioni nel mercato e un rischio di concorrenza sleale tra vendita online e offline. La concessione di licenze ai punti vendita e il commercio online non devono essere dissociati, poiché la struttura dell'offerta influisce direttamente sulle abitudini di consumo. Una regolamentazione unificata garantisce che tutti i canali di vendita rispettino gli stessi standard di qualità, sicurezza e prevenzione.

Se la legge dovesse integrare il commercio online, la responsabilità di concedere le licenze dovrà spettare ai Cantoni, che elaboreranno una soluzione nazionale, in cui i benefici e le entrate fiscali derivanti dal commercio online saranno ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in quanto i Cantoni sostengono la maggior parte dei costi legati al sistema sanitario, alla prevenzione, alla Polizia e alla giustizia.

Per quanto riguarda i controlli dei Cantoni come anche per un eventuale commercio online (sottoposto a controllo federale), dovrebbero valere gli stessi requisiti (prelievo gratuito di campioni, ispezioni a pagamento, ecc.).

- **Obbligo di verifica**

È ritenuto importante prevedere un obbligo di verifica ispirato al principio di diligenza previsto dall'art. 10 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup), adattato al contesto del commercio di cannabis a scopo ricreativo. L'introduzione di un tale obbligo permetterebbe di rafforzare la sicurezza della filiera, assicurando che le cessioni avvengano solo verso soggetti autorizzati e nel rispetto delle condizioni di legge.

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

- **Contributo attivo alla protezione della salute**
La legge prevede che il personale dei punti vendita sia formato nella protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico. La formazione del personale non è tuttavia sufficiente in quanto non garantisce che le misure vengano applicate nella pratica. È quindi necessario che queste siano accompagnate da obblighi procedurali e strumenti concreti per offrire attivamente consulenza ai clienti, intervenire tempestivamente in caso di segnali di consumo problematico, promuovere un consumo il meno rischioso possibile, consentendo di raggiungere le persone vulnerabili e ridurre così i costi sociali e sanitari associati.

- **Consegna e divieto di pubblicità**
Il Canton Ticino approva il divieto di vendita ai minorenni. Gli insegnamenti tratti dalla LPTab e dalla legislazione sull'alcol dimostrano che la consegna di prodotti ai minorenni pone problemi in relazione all'attuazione della protezione dei giovani e si propone quindi di menzionare esplicitamente nella legge anche il divieto della consegna ai minorenni, oltre alla vendita.
L'esperienza ha dimostrato inoltre che un divieto totale della pubblicità e della sponsorizzazione, come previsto dalla legge, contribuisce alla protezione dei giovani. Il Canton Ticino è quindi favorevole anche a questa misura e chiede che pure l'esposizione dei prodotti nelle vetrine sia definita esplicitamente come misura pubblicitaria e che quindi sia anch'essa vietata.

- **Sistema di monitoraggio e di valutazione**
La nuova regolamentazione dei prodotti a base di cannabis propone di istituire un sistema di monitoraggio completo prima ancora dell'entrata in vigore della legge. Il Canton Ticino saluta positivamente questa possibilità che consente di controllare il raggiungimento degli obiettivi della legge, di monitorare costantemente il mercato e di rafforzare la prevenzione e il rilevamento precoce. La tassa di incentivazione deve essere calcolata in modo tale da garantire e finanziare un monitoraggio globale a lungo termine che possa permettere eventuali adeguamenti futuri.
I costi di un sistema efficace di monitoraggio e di valutazione, pur essendo esplicitamente previsti dalla legge, dovranno essere presi sufficientemente in considerazione, avviando la raccolta dei dati prima dell'entrata in vigore della legge, al fine di poter valutare gli effetti della regolamentazione sul lungo termine.

- **Art. 3b LStup**
Il Canton Ticino accoglie con favore l'introduzione dei concetti di «prevenzione del consumo problematico» e di «promozione del rilevamento e dell'intervento precoce». Non si condivide tuttavia la sola menzione dei luoghi di formazione in questo contesto e propone di integrare altri esempi (non esaustivi) di strutture altrettanto importanti per la prevenzione.

- **Smaltimento del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti a base di cannabis**
Il Canton Ticino approva che lo smaltimento del materiale di base (p. es. semi, talee o cloni,...), dei materiali di scarto di produzione (p. es. foglie non utilizzabili, steli e radici, residui di estrazione, cannabis contaminata,...) e dei prodotti scaduti sia a carico di produttori, venditori

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

e detentori. Per gli stupefacenti menzionati nelle tabelle a) e d) OTStup-DFI non è previsto un sistema di tracciabilità dello smaltimento. Introdurre un tale sistema per la cannabis sarebbe troppo oneroso per i Cantoni, sia in termini di costi che di gestione amministrativa. Si propone quindi un sistema di tracciabilità semplificata in cui lo smaltimento è registrato unicamente dai titolari dell'autorizzazione, dai proprietari e dai detentori dei prodotti, senza coinvolgere le autorità cantonali in ogni singolo smaltimento e quindi senza obbligo di trasmissione a un sistema centrale. Questo approccio è sufficiente per garantire la sicurezza necessaria, senza sovraccaricare le autorità cantonali con obblighi di documentazione aggiuntivi.

- **Rischio di confusione fra prodotti a base di cannabis e prodotti alimentari**

Per quanto riguarda i prodotti a base di cannabis per uso orale definiti nel progetto, si rileva un'evidente sovrapposizione del campo di applicazione con la legislazione sugli alimenti. Tali prodotti soddisfano infatti tutti i requisiti della definizione di prodotti alimentari ai sensi dell'art. 4 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr). Il legislatore sembra esserne consapevole e, a parte la differenza inevitabile in termini di ingredienti, impone loro gli stessi requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla legislazione sugli alimenti, nella misura in cui questi siano applicabili. Questo genera tuttavia confusione. Ai sensi dell'art. 7 LDerr, a causa in particolare del loro contenuto di THC, questi prodotti risulterebbero non sicuri o inadatti al consumo umano e quindi non commerciabilizzabili quali derrate alimentari. Se i prodotti a base di cannabis destinati all'ingestione devono quindi poter essere immessi sul mercato in base a una legislazione diversa da quella alimentare, devono essere chiaramente distinguibili dagli alimenti. Dovrebbero essere denominati in modo diverso, avere un aspetto diverso e non poter essere confusi con gli alimenti da consumatori mediamente informati. Questi prodotti non sono alimenti, non possono essere alimenti e devono poter essere chiaramente distinti dagli alimenti. Si raccomanda pertanto che le definizioni di questi prodotti nella LPCan siano formulate in modo tale da rendere chiara la distinzione tra i prodotti soggetti a questa legislazione e gli alimenti secondo la definizione della LDerr. Inoltre, è necessario garantire, con disposizioni adeguate nella LPCan, che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione tra prodotti a base di cannabis e alimenti, poiché tale confusione comporterebbe un rischio diretto per la salute dei consumatori.

- **Richiesta di un centro analitico per il controllo ufficiale dei prodotti a base di cannabis**

L'introduzione e la gestione di procedure di analisi per il controllo ufficiale dei prodotti a base di cannabis è onerosa. Il numero di campioni previsti è notevolmente inferiore rispetto, ad esempio, a quello previsto per il controllo degli alimenti. Sebbene sia opportuno trasferire i controlli sulle aziende e sui prodotti ai Cantoni, istituire un sistema di analisi adeguato in tutti i Cantoni è inefficiente. Purtroppo, in passato è emerso che il coordinamento tra i Cantoni per un sistema di analisi centralizzato in relazione ai controlli ufficiali sui prodotti è molto complesso dal punto di vista giuridico e politico. Raccomandiamo quindi di verificare con urgenza se, in relazione a questa nuova legislazione e ai relativi controlli ufficiali, sia possibile creare una base giuridica per un'analisi centralizzata (su mandato). I Cantoni potrebbero quindi acquistare le analisi per il controllo dei prodotti da questo fornitore di servizi centralizzato. Il campionamento, la valutazione giuridica dei risultati delle analisi e le misure esecutive rimarrebbero di competenza dei Cantoni.

Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

- **Adeguamento delle ordinanze relative alla LStup**

L'eventuale approvazione della LPCan renderebbe necessario un adeguamento di diverse ordinanze federali collegate alla LStup, per garantire coerenza normativa, chiarezza giuridica e attuabilità pratica.

Reputiamo che il progetto preliminare in consultazione vada rivisto sotto i vari importanti aspetti suelencati e che successivamente venga riproposto in consultazione agli interessati, dopo aver inoltre atteso anche l'esito dei progetti pilota in corso e delle relative valutazioni.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

Progetto preliminare legge sui prodotti della canapa (LPCan)				
art.	cpv.	let.	Commenti / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
5	1	h	I "prodotti da applicare sulla pelle" non hanno alcun interesse ricreativo o non medico.	Eliminare la lettera h e lasciare questo tipo di prodotti nella categoria "prodotti della canapa di nuova generazione" per essere eventualmente regolamentati in un secondo momento.
7 e 14			I due articoli prevedono delle quantità massime diverse provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui è consentito il possesso negli spazi pubblici e in ambito privato. Si considera una quantità massima di due grammi di THC, coerentemente con il commento all'art. 27 cpv. 4.	Si richiede di esaminare un'eventuale uniformizzazione per semplificare l'esecuzione.
7			Se la norma è stata pensata come base per distinguere chi consuma cannabis da chi la commercia illegalmente, sarà facilmente aggirata da chi ha intenzioni penalmente rilevanti, ad es. passando la sostanza posseduta in eccedenza a persone vicine nell'imminenza di un controllo di Polizia. Si critica inoltre la possibilità di detenzione in tutti gli spazi pubblici, inglobando quindi anche luoghi (ad es. parchi giochi, piazze, sedimi scolastici, lidi, fermate trasporti pubblici) nei quali sono presenti una cerchia sensibile della popolazione, in particolar modo minorenni e anziani. Delle restrizioni e dei divieti dei luoghi di consumo sarebbero auspicabili.	
7 74	1	a	Il possesso consentito di prodotti a base di cannabis per uso personale ai sensi dell'art. 7 LPCan è definito in modo troppo impreciso. Ne consegue quindi il rischio concreto che né i consumatori, né la Polizia sappiano o possano sapere cosa sia permesso o meno.	Occorre una formulazione più precisa e con quantità chiaramente definite. Il riferimento all'autoapprovvigionamento deve essere eliminato.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			Il riferimento al contenuto di THC è di difficile verifica poiché i produttori per uso personale non lo conoscono e per le autorità di Polizia sarebbe troppo oneroso far determinare il contenuto di THC mediante perizie legalmente valide, cosa che per altro non potrebbe avvenire nell'immediato generando una situazione di ulteriore incertezza nell'attesa dei risultati. Inoltre, nella maggior parte dei casi non sarà possibile accertare se i prodotti a base di cannabis siano stati prodotti autonomamente o provengano dal commercio (legale o illegale).	
11			Anche il posizionamento dei prodotti costituisce pubblicità e i prodotti devono essere presentati in modo neutro all'interno del punto vendita.	Si richiede di vietare esplicitamente l'esposizione in vetrina dei prodotti.
11	1		Respingimento della proposta della minoranza. La formulazione prevista chiarisce già che qualsiasi tipo di pubblicità – compresi cartelli pubblicitari, insegne di negozi e scritte sulle vetrine, nonché la promozione delle vendite e la sponsorizzazione – è vietata.	
12 e 14			Per la coltivazione e il possesso è necessario inserire la nozione di responsabilità del coltivatore delle piante a scopo di autoapprovvigionamento, rispettivamente del detentore dei prodotti della cannabis per quel che riguarda l'eventuale accesso alle piante o ai prodotti da parte di minori che si trovassero nelle vicinanze o che vivano nella stessa abitazione o in spazi comuni dell'immobile in cui sono coltivate le piante.	Aggiungere art. 12 cpv. 2: La persona adulta che coltiva le piante di canapa consentite nella propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti è responsabile di impedire che dei minorenni abbiano accesso alle piante. Aggiungere art. 14 cpv. 3: La persona adulta che detiene prodotti della canapa in quantità consentite nella propria abitazione è responsabile di impedire che dei minorenni abbiano accesso alle piante.
14			Un massimo di 75 g di THC corrispondono a 500 g di fiori (circa 1500 spinelli) o 300 g di resina (900 spinelli), con possibilità di più raccolti all'anno.	Si propone di abbassare la soglia da 75 g di THC a un massimo di 50 g di THC per evitare produzioni che alimentino un mercato nero e che facciano concorrenza al mercato legale senza scopo di lucro.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

17			L'autorizzazione alla coltivazione prevista dalla LPCan (rilasciata dall'UFSP) prevede una validità di 10 anni e non sembra limitare l'autorizzazione a una singola coltivazione. Al contrario, chi coltiva canapa a scopo medico deve richiedere un'autorizzazione per ogni singola coltivazione (rilasciata da Swissmedic), e questa è valida al massimo un anno.	Questa differenza è considerata molto significativa e andrebbe rivalutata.
20	2	a	Il limite del 60% di THC per i prodotti trasformati che consentiranno la produzione di resine e altri prodotti è considerato molto elevato. Si suggerisce di seguire l'esempio del Québec, dove nessun prodotto senza additivi può superare il 30%.	a. "Il contenuto totale di THC non deve superare il 30%" b. "Il contenuto di principio attivo non deve discostarsi di oltre il 25% (...)" Prodotti trasformati con un contenuto di THC fino al 37,5% potranno quindi essere immessi sul mercato.
21	1	f	Il THC non deve poter essere aggiunto a dolci, alimenti e bevande zuccherati, ecc.	Aggiungere "g: I dolci, le bevande e altri alimenti zuccherati a cui è stato aggiunto THC sono vietati."
23	1		La vaporizzazione costituisce attualmente la forma di consumo che espone a meno rischi, ma al momento non esistono prove scientifiche sufficientemente chiare per un consumo privo di rischi.	Sostituire: "Indipendentemente dal loro tenore di THC, i prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati non devono presentare rischi per la salute a prescindere dal fatto che siano riscaldati o meno" con "Indipendentemente dal loro tenore di THC, i prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati devono presentare il minor rischio possibile per la salute."
24			Le indicazioni relative alle dosi standard di questi prodotti devono essere esplicitamente riportate sulle confezioni e sui contenitori.	
25			Cfr. commento art. 5	Titolo: Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fiutati e applicati sulla pelle Cpv. 1: I prodotti della canapa destinati a essere fiutati e applicati sulla pelle devono rispettare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.
27	4		Cinque grammi di THC per confezione potrebbe rappresentare confezioni da 50 g di cannabis con il 10% di THC oppure oltre 16 grammi di resina con il	Sostituire cinque grammi di THC con un massimo di due grammi di THC per confezione.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			30% di THC. Queste quantità sono considerate eccessive.	
27			I requisiti relativi all’imballaggio e al prodotto dovrebbero essere regolamentati in un’ordinanza separata, poiché in questo ambito ci si attende adattamenti continui in analogia a quanto avviene per i medicinali.	
28	1	m	Vista la portata della legge a livello nazionale, si consiglia di inserire un portale nazionale che fornisca informazioni e consulenza gratuita nelle tre lingue nazionali.	Inserire il sito www.safezone.ch che prevede informazioni e una consulenza online gratuita e anonima, in italiano, francese e tedesco.
29	1		Le avvertenze e i messaggi di riduzione dei danni possono evolvere e occorre lasciare la possibilità di poterli adattare in funzione delle esperienze e conoscenze che si acquisiranno dalla regolamentazione e dai comportamenti dei consumatori (intossicazioni e altri problemi di salute, modalità e contesti di consumo, pratiche di conservazione, ecc.).	Sostituire l'articolo 29 cpv.1 con un articolo che preveda che questi messaggi siano contenuti nell'ordinanza per consentirne un adattamento più semplice.
34	3		L’attuale sistema elettronico per la notifica dei prodotti del tabacco adempie al suo compito in modo limitato: il suo utilizzo è macchinoso. È quindi necessario adeguare questo sistema e prevedere un sistema di dichiarazione e controllo indipendente e più reattivo.	Sostituire con “La dichiarazione e la convalida avvengono attraverso un nuovo sistema di dichiarazione elettronica dei prodotti a base di cannabis gestito dall'UFSP.”
37			I Cantoni devono disporre di mezzi finanziari sufficienti per finanziare i compiti loro assegnati dalla nuova legge (cfr. commento all’art. 40).	
40	1 3	c	Gli utili derivanti dalla vendita di prodotti a base di cannabis sono integralmente destinati alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie cantonali e nazionali. Si accoglie con favore la destinazione d'uso degli eventuali profitti. L'attuale	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare l'art. 40 cpv. 1, let. c. - Modificare l'art. 40 cpv. 3 come segue: “Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio”.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			<p>formulazione non precisa tuttavia in che misura i Cantoni avranno competenze di gestione e controllo sull'utilizzo di tali utili.</p> <p>Si chiede quindi una regolamentazione più chiara al fine di garantire un ruolo effettivo ai Cantoni che devono poter gestire autonomamente gli utili. Il Cantone, in qualità di concessionario, deve assumere un ruolo di coordinamento nell'utilizzo dei proventi e deve garantire che gli scopi previsti dalla legge siano raggiunti.</p>	<p>- Aggiungere un nuovo articolo "Utilizzo degli utili"</p> <p>Cpv. 1 Gli eventuali utili che superano la remunerazione adeguata della quota di capitale proprio devono essere versati ai Cantoni.</p> <p>Cpv. 2 I Cantoni gestiscono i fondi derivanti dagli utili versati.</p> <p>Cpv. 3 I Cantoni gestiscono, direttamente o incaricando delle organizzazioni, i fondi destinati a misure di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, da utilizzare in conformità con le strategie cantonali e nazionali in materia di salute.</p> <p>Cpv. 4 Il Consiglio federale stabilisce il calcolo della remunerazione adeguata della quota di capitale proprio.</p>
40	1	g	<p>Una minoranza intende consentire le commissioni di vendita e sopprimere l'art. 40 cpv. 1 let. g. Questo è in contraddizione con i principi della legge, in quanto le commissioni di vendita possono incoraggiare il consumo e causare conflitti di interessi. Un esempio è dato dall'attuazione della Legge sui giochi in denaro: i punti vendita offrono prodotti di gioco in denaro con commissioni di vendita e sono nel contempo responsabili della protezione dei giocatori.</p>	<p>Respingere la proposta di minoranza all'art. 40 cpv. 1 lett. g</p>
40	1	h	<p>I punti vendita non dovrebbero disporre di locali per il consumo, poiché queste hanno un effetto "normalizzante" sul consumo e possono inoltre incoraggiare la vendita.</p>	<p>Eliminare.</p>
42	1	f	<p>Cfr. commento all'art. 27 cpv. 4.</p> <p>Consapevoli che si potranno effettuare molteplici acquisti durante lo stesso giorno, si ritiene che un limite di due grammi abbia comunque un importante valore simbolico e che possa evitare stoccaggi inadeguati, trasferimenti significativi a terzi (turisti, frontalieri o altri) e il mercato nero.</p>	<p>Sostituire cinque grammi di THC con un massimo di due grammi di THC per confezione.</p>

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

42	2		È necessaria la stipulazione di un accordo di cooperazione formale più vincolante di un dialogo.	Il concessionario è tenuto a stipulare un <i>accordo di cooperazione formale</i> con un servizio locale di prevenzione o specializzato nelle dipendenze. Il personale di vendita deve <i>consultarsi regolarmente con tale servizio</i> in merito al rilevamento e all'intervento precoci, conformemente al cpv. 1, let. e).
43			Il Canton Ticino non è favorevole ai locali di consumo di cui non si vede la necessità in quanto i consumatori hanno delle alternative, come nel caso delle sigarette/del tabacco.	Eliminare l'articolo.
Sezione 4			<p>Il Canton Ticino non è favorevole alla vendita online: le esperienze con il tabacco e l'alcol dimostrano importanti falle nella protezione dei minori, con controlli dell'età spesso inefficaci o addirittura assenti. È quindi necessario mettere a punto un sistema più performante per il controllo dell'età e valutare le esperienze acquisite dai punti vendita. Il contatto informativo e preventivo sarebbe ridotto, con la difficoltà di identificare le persone con un consumo vulnerabile e con il rischio di veder aumentato il consumo compulsivo. Questo canale di vendita rischia anche di banalizzare il consumo e di consentire eventuali frodi relative ai prodotti venduti. Si identifica anche una certa difficoltà nell'effettuare controlli e ispezioni. Il commercio online regolamentato dovrebbe quindi essere preso in considerazione semmai solo dopo la realizzazione e la valutazione di progetti pilota.</p> <p>Inoltre, un secondo sistema di concessione complicherebbe notevolmente la regolamentazione del mercato, creando una doppia struttura amministrativa in quanto ogni sistema avrebbe regole, controlli e licenze diversi. Inoltre, i prodotti online potrebbero</p>	Adeguare la sezione 4 (art. 48-52), riferendola unicamente a dei progetti pilota.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			<p>avere dei prezzi diversi, generando distorsioni nel mercato e un rischio di concorrenza sleale tra vendita online e offline. La concessione di licenze ai punti vendita e il commercio online non devono essere dissociati, poiché la struttura dell'offerta influisce direttamente sulle abitudini di consumo. Una regolamentazione unificata garantisce che tutti i canali di vendita rispettino gli stessi standard di qualità, sicurezza e prevenzione, evitando la possibilità di poter aggirare le regole con acquisti online rispetto a quanto applicato ai negozi fisici.</p> <p>Se la legge dovesse integrare il commercio online, la responsabilità di concedere le licenze dovrà spettare ai Cantoni, che elaboreranno una soluzione nazionale, in cui i benefici e le entrate fiscali derivanti dal commercio online saranno ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in quanto i Cantoni sostengono la maggior parte dei costi legati al sistema sanitario, alla prevenzione, alla Polizia e alla giustizia. In tal caso, sarà importante definire le basi legali di tali concessioni affinché non rappresentino uno strato di complessità aggiuntivo per il Cantone rispetto a licenze di livello federale.</p>	
49	1	c	<p>Se il commercio online rimane sotto la responsabilità della Confederazione, i profitti non devono essere utilizzati dal concessionario stesso, ma versati all'UFSP, che li impiegherà in un fondo dedicato a un uso specifico.</p>	<p>Se il commercio online sarà autorizzato, si propone il seguente nuovo capoverso: Cpv 1, let. c: Gli eventuali proventi derivanti dalla vendita di prodotti a base di cannabis devono essere versati integralmente ogni anno dal concessionario alla Confederazione, che li riversa ai Cantoni, secondo il criterio di ripartizione demografica, per essere destinati da questi ultimi in modo specifico a misure intercantonali e nazionali congiunte, nonché a misure cantonali nei settori della prevenzione, della riduzione dei danni e dell'aiuto alle persone dipendenti.</p>

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

50			In conformità con le osservazioni relative all'art. 40 cpv. 1 let. c, neanche gli eventuali utili derivanti dalla possibile vendita online devono essere gestiti dal concessionario, ma dall'autorità che concede la concessione (la Confederazione). La gestione dei fondi provenienti dai profitti versati dovrebbe essere organizzata secondo un modello simile a quello del Fondo per la prevenzione del tabagismo.	Modificare l'art. 50 affinché consideri l'istituzione di un fondo in cui i profitti versati alla Confederazione siano gestiti dall'UFSP o da un'organizzazione da esso incaricata. Questi profitti devono essere interamente destinati alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenza, in conformità con le strategie cantonali e nazionali. L'articolo deve fornire alla Confederazione la base giuridica necessaria per trasferire tali fondi ai Cantoni o alle organizzazioni di utilità pubblica competenti affinché li utilizzino per gli scopi previsti.
52	1	g	Cfr. commento all'art. 27 cpv. 4 e all'art. 42	Sostituire cinque grammi di THC con un massimo di due grammi di THC per confezione.
60	4		Al fine di poter garantire dei prodotti di qualità, si raccomanda di valutare la possibilità di un'importazione temporanea e autorizzata unicamente in caso di penuria eccezionale e comprovata di prodotti locali, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dei produttori (ad es. eventi climatici o fitosanitari che compromettono l'intera coltivazione svizzera). In caso di importazione, sarà necessario imporre ai produttori stranieri norme di tracciabilità e sicurezza dei prodotti che garantiscano standard equivalenti di qualità e tracciabilità.	Integrare la necessità di norme di tracciabilità e sicurezza dei prodotti provenienti dall'estero. Chiarire la responsabilità dei controlli sulle importazioni e definirne gli strumenti.
65	2/3		È previsto che la Confederazione riscuota la tassa di incentivazione su tutti i prodotti a base di cannabis (vendita online inclusa) soggetti a concessione. Il Canton Ticino respinge tuttavia la proposta della legge che la Confederazione ridistribuisca il gettito della tassa di incentivazione (al netto delle spese di esecuzione) alla popolazione tramite l'assicurazione malattia obbligatoria. Una parte consistente di questi fondi deve essere investita nella prevenzione, nella terapia e nella riduzione dei danni e, a tal fine,	

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			<p>assegnata ai Cantoni (cfr. commento art. 49 cpv. 1 lett. c).</p> <p>Versando una quota sufficientemente elevata dell'imposta di incentivazione ai Cantoni, si potrà eventualmente rinunciare alla riscossione di spese di esecuzione e di emolumenti a livello cantonale. Questo contribuirebbe a ridurre la complessità ed alleggerirebbe il carico amministrativo evitando a ogni Cantone di dover adottare un regime fiscale oneroso per la concessione delle licenze. Le entrate dei Cantoni derivanti dalla tassa di incentivazione dovrebbero essere riservate all'attuazione della legge e ai compiti di cui all'articolo 3b LStup.</p> <p>Il Canton Ticino respinge la proposta di minoranza volta a concepire un'imposta in modo analogo all'imposta sul tabacco con il versamento diretto alla cassa generale della Confederazione (AVS), in quanto gli oneri considerevoli dei Cantoni in materia di esecuzione non sarebbero presi in considerazione o sarebbero indennizzati in modo insufficiente.</p>	
68	1 4 5	g	<p>Questa disposizione prevede che la Confederazione effettui un monitoraggio nel settore dei procedimenti penali (cpv. 1 lett. g), che i Cantoni mettano a disposizione della Confederazione i propri dati statistici (cpv. 4) e che il Consiglio federale disciplini i dati da raccogliere, la loro forma, ecc. (cpv. 5).</p> <p>Con una simile regolamentazione è prevedibile che le autorità di perseguimento penale (in questo e in altri settori) si trasformino sempre più in centri di raccolta di dati. Il trasferimento della competenza al Consiglio federale comporta il rischio che le Procure e i Tribunali siano obbligati a raccogliere dati che non sono rilevanti per la loro attività effettiva. Ciò</p>	La legge deve di conseguenza delimitare meglio la portata del monitoraggio federale.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			comporterebbe un ulteriore carico di lavoro con il rischio di sottrarre risorse ai compiti fondamentali.	
73	2	c	Il testo si focalizza sui centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri. Si suggerisce di allargare tale sanzione in generale a chi si trova nelle immediate vicinanze di strutture destinate a minorenni.	Modificare come segue: Sostituire “per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri.” con “per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC nelle immediate vicinanze di strutture destinate a minorenni (per es. spazi ricreativi, sportivi o formativi).”
76 e 77			È necessario fare riferimento esplicitamente alle disposizioni che regolano i comportamenti la cui violazione comporta una sanzione (articoli da 19 a 31 LPCan per l'articolo 76 LPCan e agli articoli da 39 a 65 LPCan per l'articolo 77 LPCan). Gli articoli 76 e 77 LPCan puniscono una serie di nuovi atti e omissioni relativi alla coltivazione e al commercio legali di prodotti a base di cannabis. Sussiste quindi il rischio che le autorità di perseguimento penale siano chiamate a trattare un numero enorme di nuovi reati che comportano la violazione di semplici norme di ordine pubblico e che, inoltre, non sono formulati in modo chiaro. Si citino ad esempio l'art. 42 cpv. 1 lett. c LPCan, secondo cui il concessionario deve garantire che il personale di vendita sia adeguatamente formato, in particolare nei settori della protezione della salute, della minimizzazione dei rischi e della diagnosi precoce del consumo problematico. Questa disposizione è formulata in modo molto vago e né i potenziali autori né gli inquirenti né i tribunali che applicano la legge potranno aver chiaro cosa si intenda per formazione	Gli articoli 76 e 77 LPCan devono quindi essere modificati in modo tale che le violazioni delle disposizioni ivi menzionate siano punite con procedimenti penali amministrativi, con inoltre il vantaggio che i coltivatori e i venditori concessionari, che ai sensi della legge devono essere tutti persone giuridiche potrebbero essere adeguatamente sanzionati direttamente con un procedimento penale amministrativo e non sarebbe necessario prima procedere a laboriose indagini. Va anche sottolineato che se il concessionario o una persona incaricata della gestione dell'azienda viola in modo grave o violano ripetutamente gli obblighi loro imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione può essere revocata la concessione senza diritto ad alcun indennizzo, ciò che garantisce che i concessionari rispettino le disposizioni pertinenti. Un'ulteriore sanzione penale nei confronti di un gran numero di persone non appare necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni.

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			<p>adeguata nei settori citati rendendo quindi le violazioni difficili da verificare. Le disposizioni penali devono quindi essere ridotte al minimo.</p> <p>Si pone inoltre la questione fondamentale se la violazione delle norme da parte dei produttori e dei commercianti di prodotti a base di cannabis autorizzati debba essere punita penalmente. Il rispetto di queste norme deve essere garantito a livello amministrativo. Le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 31 LPCan e negli articoli da 39 a 65 LPCan sono già molto dettagliate, ma in alcuni casi si fa riferimento anche a ordinanze del Consiglio federale ancora da emanare. Non può essere compito delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali perseguire penalmente ogni violazione di tali disposizioni. Questo comporterebbe un'ondata di nuovi procedimenti penali e graverebbe di ulteriori compiti le autorità inquirenti, già oggi sovraccariche di lavoro.</p>	
78	1	e	<p>Secondo il rapporto esplicativo (versione italiana, pag. 61), all'UFSP spetta il controllo del rispetto del divieto di pubblicità (di cui all'art. 11) su internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici. Un controllo costante e a tappeto non è praticabile e comporterebbe costi spropositati. L'UFSP potrà coinvolgere anche le autorità cantonali, rispettivamente valutare l'impiego di un sussidio informatico che consentirebbe di effettuare controlli più sistematici. Non è chiaro se e in che modo questa disposizione comporti un aggravio di lavoro della Polizia per i controlli da effettuare anche in internet, rispettivamente di quali programmi (e conseguenti</p>	

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			costi) dovrebbe dotarsi la Polizia per eseguire gli accertamenti indicati.	
84			<ul style="list-style-type: none"> - Il cpv. 2 e il cpv. 2 lettera a definiscono il termine “esecuzione uniforme”. - Rifiuto della domanda della minoranza 	<ul style="list-style-type: none"> - Si raccomanda di sostituire il termine “esecuzione uniforme” con “esecuzione coerente”. Questo permette di preservare un certo margine di manovra cantonale. - Inserire il cpv. 3 proposto con una parte delle esigenze della minoranza: La Confederazione crea una piattaforma di coordinamento composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di altre organizzazioni interessate. <i>Questa dovrà in particolare formulare raccomandazioni per armonizzare le pratiche dei Cantoni e della Confederazione in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti a base di cannabis, nonché sviluppare un quadro per la valutazione continua degli effetti delle diverse misure.</i>
85	1		Ritenuto il catalogo delle infrazioni previste dall’art. 78 cpv. 1, lett. d (“viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all’art. 85”), occorrerà dotare anche la Polizia di un sistema che permetta di poter verificare la tracciabilità. L’accesso al sistema dovrà in particolare essere garantito da tutte le pattuglie che operano dei controlli sul territorio.	
85	3	d	Rifiuto della proposta di minoranza d. l’impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l’impatto complessivo sul mercato legale e illegale.	Gli indicatori citati dalla minoranza dovrebbero essere inclusi nel monitoraggio ai sensi dell’art. 68. Secondo il cpv. 5, il Consiglio federale definisce la forma e il contenuto di tale monitoraggio.
87	3		Rifiuto della proposta di minoranza “Riferiscono all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della legge. Il rapporto contiene: a. una valutazione degli effetti delle misure locali; b. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;”	<p>La richiesta di cui alla lettera a) va oltre i compiti esecutivi (federalismo).</p> <p>La richiesta di cui alla lettera b) è già disciplinata dall’art. 37.</p>

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			c. raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l'attuazione.	La richiesta di cui alla lettera c) riguarda in egual misura sia la Confederazione che i Cantoni e dovrebbe essere discussa nell'ambito della piattaforma di coordinamento. Il contenuto dei rapporti si sovrappone in parte e in termini diversi (37: annuali; 87: biennali). Si propone di adeguare la frequenza del rapporto dell'articolo 87 all'articolo 37 (annuale).
91			Oltre agli atti normativi menzionati nel progetto occorre modificare gli art. 269 cpv. 2 lett. f CPP e art. 286 cpv. 2 lett. f CPP inserendo il riferimento anche all'art. 73 cpv. 2 LPCan. L'art. 73 cpv. 2 LPCan prevede giustamente, come sanzione per il traffico illecito di stupefacenti a scopo di lucro e in banda con principio attivo THC, una pena detentiva da uno a dieci anni. Per poter perseguire efficacemente questi reati dal punto di vista penale, le autorità di perseguimento penale devono poter ricorrere a misure di sorveglianza o a indagini sotto copertura ai sensi degli art. 269 e 286 CPP. Ciò al fine di impedire che soprattutto bande straniere, sotto la copertura di aziende serie e con l'aiuto di prestanome apparentemente affidabili si appropriino delle concessioni per i propri scopi. La gravità di tali reati giustifica senza ulteriori indugi queste misure coercitive di procedura penale.	
LStup, art. 1c				Adozione dell'introduzione del termine «consumo problematico»: <i>c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati dal consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché da turbe psichiche e comportamentali legati alla dipendenza.</i>
LStup, art. 3b			Il Canton Ticino accoglie con favore l'introduzione dei concetti di "prevenzione del consumo problematico" e di "promozione del rilevamento e dell'intervento precoce". Non si condivide tuttavia la sola menzione dei luoghi di formazione in questo contesto.	Integrare altri esempi (non esaustivi) di strutture altrettanto importanti per la prevenzione.
LStup, art. 8a			Accordo sull'abrogazione. I progetti pilota dovrebbero tuttavia rimanere possibili nel settore online.	

**Iniziativa parlamentare Siegenthaler 20.473 « Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori »
Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)**

			Se l'entrata in vigore della LPCan dovesse subire ritardi, si chiede una soluzione transitoria per mantenere i progetti pilota in corso.	
Legge sulla protezione contro il fumo passivo			Il Canton Ticino si oppone alla creazione di sale di consumo (cfr. osservazione relativa all'art. 43 LPCan). Tutte le disposizioni della legge federale sulla protezione contro il fumo passivo relative alla possibilità di gestire una sala di consumo devono essere soppresse.	

Conclusione (p.f. selezionare una sola casella)	
<input type="checkbox"/>	Favorevole
<input type="checkbox"/>	Piuttosto favorevole
<input type="checkbox"/>	Posizione neutrale
<input checked="" type="checkbox"/>	Piuttosto contrario
<input type="checkbox"/>	Contrario